

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

D'ITALIA

E

LA SECURITIES AND FUTURES COMMISSION

DI HONG KONG

MEMORANDUM D'INTESA

1. FINALITA' DEL MEMORANDUM D'INTESA

1.1. La finalità di questo Memorandum d'Intesa ("Memorandum") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicate, compresi quelli che:

- a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
- b) vietano e stabiliscono sanzioni per l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- c) assicurano il rispetto da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato; e
- d) assicurano il rispetto da parte di tutti gli operatori professionali nel settore dei valori mobiliari, dei prodotti derivati e degli investimenti in titoli delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sui mercati mobiliari e di prodotti derivati, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli di investimento, individuali o collettivi, in valori mobiliari e prodotti derivati.



2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

2.1. "Autorità" indica

- a) la Securities and Futures Commission; o
- b) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

2.2. "Autorità richiesta": indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi del Memorandum;

2.3. "Autorità richiedente": indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi del Memorandum;

2.4. "Persona": indica ogni persona fisica o giuridica, fiduciario o associazione;

2.5. "Valore mobiliare": indica un'azione, un'obbligazione, una dichiarazione di debito, un titolo od ogni altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità;

2.6. "Prodotto derivato": indica contratti "futures" su valori mobiliari, merci, tassi d'interesse, valute, indici; contratti di opzione per acquistare o vendere valori mobiliari, merci, opzioni su indici, su valute, su tassi d'interesse, su contratti "futures"; contratti a termine su tassi d'interesse; contratti "swaps" su tassi d'interesse e su valute e qualsiasi altro prodotto finanziario che rientri nelle competenze delle Autorità;

2.7. "Emittente": indica ogni persona che emette o propone di emettere valori mobiliari;

2.8. "Mercato mobiliare": indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati, per azioni, obbligazioni, titoli di debito o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità;

2.9. "Mercato di derivati": indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati, per prodotti derivati riconosciuti, disciplinati o controllati dalle Autorità;

2.10. "Investitore": indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari;

2.11. "Operatori che esercitano la propria attività nei mercati mobiliare e di derivati": indica ogni persona che eserciti attività di acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari o prodotti derivati; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini conferiti da investitori aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari o prodotti derivati; la gestione individuale o collettiva in conto proprio o in conto terzi di portafogli mobiliari e di prodotti derivati, o la consulenza a terzi in questi settori;

2.12. "Leggi o regolamenti": indica le disposizioni di legge e di regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Hong Kong e in Italia.

3. AMBITO DI APPLICABILITA' DEL MEMORANDUM

3.1. Le Autorità intendono assicurare che la massima reciproca assistenza sia prestata ai sensi di questo Memorandum nei limiti consentiti dalla propria legislazione e nell'ambito dei rispettivi poteri, al fine di agevolare lo scambio di informazioni relative a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente.

Il presente Memorandum non modifica o sostituisce le leggi o i regolamenti in vigore o applicabili in Hong Kong o in Italia.

L'assistenza ai sensi del presente Memorandum può riguardare:

- a) la comunicazione di informazioni contenute negli archivi dell'Autorità richiesta;
- b) l'assunzione di dichiarazioni da persone; e
- c) l'acquisizione di documenti da persone.

4. PRINCIPI GENERALI

4.1. Il presente Memorandum non crea obblighi vincolanti ai sensi del diritto internazionale e non sarà interpretato come se conferisse ad una persona o ad una Autorità diverse da quelle indicate il diritto di chiedere, o di contestare, l'esecuzione di una richiesta di assistenza.

CS

4.2. Ai sensi di questo Memorandum l'assistenza può essere negata quando:

- a) nel caso di richieste alla Consob, l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, l'ordine pubblico o sia contraria agli interessi degli investitori; nel caso di richieste alla SFC, l'esecuzione della richiesta sia contraria all'interesse degli investitori o all'interesse pubblico;
- b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nel presente Memorandum;
- c) l'informazione richiesta riguarda fatti che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore del Memorandum;
- d) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano state già condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

5. RICHIESTE DI ASSISTENZA

5.1. Le richieste di assistenza devono essere indirizzate per iscritto al funzionario di contatto dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

5.2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:

- a) l'informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
- b) una descrizione generale sia del caso oggetto della richiesta sia della finalità per le quali le informazioni sono state richieste;
- c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
- d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta; e
- e) il periodo di tempo entro cui rispondere, e, se opportuno, l'urgenza.



5.3. Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafo 5.1. e 5.2.

6. ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

6.1. Nell'ambito di quanto previsto nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

7. UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

7.1. L'Autorità richiedente potrà usare le informazioni fornite soltanto:

- a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e regolamenti specificati nella richiesta e delle altre norme ad esse relative; e
- b) per gli scopi che rientrino nel quadro dell'uso specificato nella richiesta ivi compreso lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili o amministrativi o relativi alla vigilanza sul mercato, l'assistenza in procedimenti penali o ogni indagine volta a determinare violazioni delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.

7.2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quello previsto al paragrafo 7.1., l'Autorità richiedente deve preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e deve consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

8. RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

8.1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito del Memorandum, il contenuto di queste richieste e

qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione del presente Memorandum, comprese le consultazioni tra Autorità.

8.2. L'Autorità richiedente terrà riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le informazioni ricevute ai sensi del presente Memorandum, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate nel corso del loro uso ai sensi del precedente paragrafo 7, e non fornirà dette informazioni a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.

8.3. Le Autorità potranno, previo reciproco accordo, derogare ai principi sanciti nei precedenti paragrafi 8.1. e 8.2, nell'ambito di quanto consentito dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

9. CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

9.1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nel presente Memorandum, le Autorità dovranno definirne il significato in accordo tra loro.

9.2. Le Autorità riesamineranno periodicamente la fase operativa del presente Memorandum e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero sorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

a) un'Autorità si rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi del paragrafo 4.2. o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto dal paragrafo 7.2.; o

b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, il presente Memorandum al fine del raggiungimento dei suoi scopi.

9.3. Le Autorità si consulteranno e potranno riesaminare i termini di questo Memorandum in caso di modifiche sostanziali nelle rispettive Costituzioni o leggi fondamentali.



CB

10. ENTRATA IN VIGORE

10.1. Questo Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

11. RIPARTIZIONE DEI COSTI


11.1 Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dar esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Memorandum, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

12. RECESSO

12.1. Questo Memorandum rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità non comunichi all'altra Autorità il proprio recesso per iscritto con un preavviso di trenta giorni.

Firmato a Città del Capo, il 30 maggio 1997

Securities and Futures
Commission



Anthony Neoh
Presidente

Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa



Tommaso Padoa-Schioppa
Presidente

ALLEGATO A

Elenco delle persone di contatto

La Securities and Futures Commission

Mark Dickens
Membro della Commissione
Executive Director
Securities and Futures Commission
12th Floor, Edinburgh Tower
The Landmark
15 Queen's Road, Central
HONG KONG
Tel: (852) 2840-9221
Fax: (852) 2521-7929

In alternativa:

Helen Ho-yan Lee
Director, Enforcement and International Relations
Securities and Futures Commission
12th Floor, Edinburgh Tower
The Landmark
15 Queen's Road, Central
HONG KONG
Tel: (852) 2840-9246
Fax: (852) 2521-7929

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Carlo Biancheri
Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Via Isonzo 19/D
00198 Roma
ITALIA
Tel: (396) 8477-381
Fax: (396) 8417707



ci